

N. 5051/2021 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI CIVILE

nella causa iscritta al numero **5051** del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno **2021**

promossa da:

con l'Avv.

ATTORE/I

contro

con l'Avv. PIERANTONIO PAISSONI

BANCO BPM s.p.a. + altri

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Marco Calli,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/09/2021,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letti gli atti ed esaminata la documentazione di causa;

considerato che l'opponente ha eccepito: (a) la radicale nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto; (b) l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi; (c) la nullità del medesimo pignoramento per difetto di procura da parte del difensore della procedente, odierna convenuta; (d) l'impignorabilità delle somme presenti sui conti in essere presso il terzo Banco BPM,

in quanto derivanti da accreditati effettuati a titolo di indennità e rimborsi spese a favore di un Membro del Parlamento Europeo;

osservato quanto segue:

- la nullità radicale, o “inesistenza” che dir si voglia, sussiste allorquando vi è la totale mancanza materiale dell’atto o, ancora, quando viene posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a ricondurla alla fattispecie legale che regola l’atto;
- nel caso del procedimento di notificazione, può dirsi inesistente la notifica effettuata da soggetto non titolato, oppure se l’atto da recapitare sia restituito al mittente, si da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta;
- il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce, per contro, elemento costitutivo essenziale dell’atto, cosicché i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, non causano l’inesistenza della notifica, ma ricadono sempre nell’ambito della nullità sanabile (cfr. Cass. civ. SS.UU. 14916/2016);
- nel caso di specie, il titolo esecutivo, in uno con il precetto, è stato consegnato all’indirizzo indicato dal mittente mediante il servizio postale, ai sensi della legge n. 890/1982, sicché la notifica non può dirsi inesistente o “radicalmente nulla”;
- ne consegue l’inammissibilità dell’opposizione sul punto, in quanto l’eventuale vizio doveva essere dedotto con le forme e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c.: l’odierno opponente ha avuto contezza della notifica del precetto, al più tardi, il 6.04.2021 (cfr. doc. 11 parte opposta), mentre il ricorso in opposizione è stato depositato il 27.04.2021;
- infondate sono la doglianza dell’inesistenza di procura rilasciata al difensore della creditrice, Signora ¹ . . . tteso che tale procura è stesa a margine dell’atto di precetto (cfr. doc. 8 dello stesso opponente), nonché la doglianza dell’inesistenza della notifica dell’atto di pignoramento, la quale notifica, secondo buona regola di prudenza, è stata eseguita in primo luogo presso i terzi pignorati e, successivamente, presso il debitore (da un lato, il tempo intercorso tra la notifica ai

terzi e la consegna dell'atto al debitore appare più che ragionevole; dall'altro lato, è lo stesso debitore che, in sede di opposizione al sequestro conservativo chiesto dalla _____, riconosce la regolarità della notifica: così pag. 19 della memoria datata 10.05.2021 prodotta dalla convenuta il 24.06.2021);

- nel merito, l'opponente, On. _____, lamenta essergli state pignorate le somme presenti sui conti presso Banco BPM, accreditate a titolo di indennità e rimborso spese da parte del Parlamento Europeo, del quale è membro dall'aprile 2018; a tal fine invoca le disposizioni dell'art. 5 della legge n. 1261 del 1965 e dell'art. 51 della legge n. 18/1979;
- nella fattispecie viene in luogo il disposto del comma ottavo dell'art. 545 c.p.c., come introdotto dal D.L. n. 83/2015;
- peraltro, la sede naturale ove porre la questione concernente la pignorabilità dei crediti è quella del processo di esecuzione, al fine di provocare il potere officioso del g.e. previsto dall'ultimo comma dell'art. 545 c.p.c.;
- ad ogni buon conto, ritornando al merito, sino all'adozione del D.L. 83/2015, la giurisprudenza era costantemente orientata nell'affermare che, una volta accreditate sul conto corrente del debitore, le somme perdessero la natura che avevano nel momento dell'erogazione alla fonte;
- tale lettura trovò indiretto conforto nella sentenza n. 85/2015 della Corte costituzionale (quella che diede definitivo impulso alla novella operata dal D.L. 83/2015): fu, difatti, a partire da tale presupposto, espressamente richiamato, che la Corte osservò come, avendo l'art. 545 c.p.c. carattere di norma eccezionale, fosse necessario un intervento legislativo che, con disposizioni *ad hoc*, salvaguardasse interessi costituzionalmente preminenti quale quello del pensionato a conservare i mezzi minimi necessari per assicurare il proprio sostentamento;
- con il citato D.L. 83/2015, il Legislatore, dunque, introdusse i commi settimo ed ottavo dell'art. 545 c.p.c. – i quali fanno eccezione al principio della piena responsabilità del debitore ex art. 2740 c.c. – ritenendo così di tutelare non solo i crediti pensionistici, bensì anche quelli retributivi;

- in altri termini, il Legislatore, con la disposizione da ultimo citata, ha inteso contemperare gli interessi contrapposti di creditore e di percettore di pensione/retribuzione, presumendo che tutto quanto fosse presente, alla data del pignoramento, sul conto corrente dell'esecutato, per la parte eccedente l'ammontare del triplo dell'assegno sociale, costituisse risparmio, in quanto tale non destinato a garantire nell'immediatezza il sostentamento del debitore e, quindi, legittimamente aggredibile da parte del creditore;
- va dato atto di una pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 26042/2018), posteriore, perciò, alla novella del 2015, nella quale si afferma che, a seguito della riforma apportata all'art. 545 c.p.c. dal D.L. 83/2015, *“risulta, dunque, introdotto il principio (valido anche per i crediti retributivi) per cui l'operazione contabile di accredito della pensione su conto corrente intestato al creditore fa conservare comunque la funzione connessa al titolo previdenziale per il quale il denaro è stato percepito, purché le somme siano accreditate direttamente dall'ente previdenziale e risulti chiaramente intellegibile la causale del versamento”*;
- deve, innanzitutto, precisarsi che, con la citata sentenza, la Corte di cassazione non era chiamata a decidere un caso ove era applicabile il comma ottavo dell'art. 545 c.p.c., sicché tale affermazione di principio non ne poteva rappresentare la *ratio decidendi*;
- anzi, l'affermazione risulta quale *obiter dictum* che, peraltro, non pare supportato da una compiuta analisi degli effetti della novella apportata dal D.L. 83/2015;
- il principio sommariamente abbozzato dalla citata sentenza n. 26042/2018 deve, peraltro, fare i conti con il diritto positivo, ossia con la formulazione degli anzidetti commi settimo ed ottavo, quali norme di carattere eccezionale;
- quand'anche, allora, si volesse ammettere una conservazione della *“funzione connessa al titolo”* originario del credito, essa non potrà che avvenire nei termini delineati dall'art. 545 c.p.c.;
- ad opinare diversamente verrebbe di fatto disapplicata la disposizione del comma ottavo dell'art. 545 c.p.c., a mente della quale, ove sul conto pervengano pensioni o retribuzioni, è impignorabile

soltanto quella parte corrispondente al triplo dell'importo dell'assegno sociale;

- ne consegue che, nel caso di specie, quand'anche le somme accreditate fossero totalmente o parzialmente impignorabili alla fonte, il saldo attivo del conto alla data della notifica del pignoramento risulterebbe in ogni caso assoggettabile ad espropriazione forzata, per la parte eccedente il triplo dell'assegno sociale (circa euro 1.380);
- quanto agli accrediti successivi a quella data, varranno le eventuali limitazioni alla pignorabilità del credito alla fonte;
- peraltro, deve notarsi come l'art. 51 della legge n. 18/1979 (legge per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia), invocato dall'opponente, rinvii alle disposizioni del DPR 361/1957 sull'elezione della Camera dei Deputati, ma quest'ultimo decreto non contiene alcuna norma sull'indennità spettante ai Deputati che, difatti, è disciplinata dalla legge n. 1261/1965
- in realtà, ai Membri del Parlamento Europeo si applica, a decorrere dalla legislatura iniziata nel 2009, lo Statuto dei Deputati del Parlamento Europeo adottato con decisione 2005/684/CE, Euratom del 28.09.2005; eventuali disposizioni nazionali in deroga alle norme dello Statuto potevano essere applicate sino alla legislatura conclusasi nel 2019 (cfr. art. 22 dello Statuto);
- l'Ufficio di presidenza del Palamento Europeo, in attuazione delle norme di ordine generale contenute nello Statuto, ha poi adottato una regolamentazione di dettaglio con decisione del 19.05-09.07.2018, prevedendo espressamente, all'art. 71, la pignorabilità dell'indennità, dell'indennità provvisoria e della pensione nella misura massima di un terzo; nulla risulta avere dettato quanto ai rimborsi spese;

ritenuta, pertanto, l'insussistenza del *fumus boni iuris*;

atteso che le spese della presente fase seguono la soccombenza, di talché esse, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e mancando del tutto la fase istruttoria, devono liquidarsi in euro 2.600,00= (rif. Tab. 10 DM 55/2014, scaglione da 5.200 a 26.000 euro, con incremento entro i limiti di cui all'art. 4, comma 8, di tale decreto: fase di studio euro 1.225, fase introduttiva euro 825, fase

decisionale euro 550), oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione iniziata con atto di pignoramento cron. n. 2678 del 16.04.2021 (n. 1166/2021 G.G. Es. mob);

fissa in giorni novanta il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;

condanna _____ a rifondere a _____ le spese della presente fase,

liquidate in euro _____ = oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Si comunichi.

Brescia, 22/09/2021

Il Giudice

(dott. Marco Calli)*

* Sottoscrizione apposta mediante firma digitale del documento informatico